


COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
DI ACQUE REFLUE NEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 23.03.2004.

INDICE:

Art.	1	-	Scopo	Pag.	02
Art.	2	-	Autorizzazione all'immissione	Pag.	02
Art.	3	-	Titolare degli scarichi	Pag.	02
Art.	4	-	Classificazione degli scarichi idrici	Pag.	02
Art.	5	-	Contributi dovuti per l'allacciamento. Determinazione ed iscrizione dei contributi	Pag.	02
Art.	6	-	Caratteristiche delle reti e dei pozzetti	Pag.	03
Art.	7	-	Separazione delle reti	Pag.	03
Art.	8	-	Canalizzazione	Pag.	03
Art.	9	-	Installazioni private	Pag.	03
Art.	10	-	Allaccio pluviali e scarico acque bianche	Pag.	03
Art.	11	-	Obbligo di manutenzione	Pag.	04
Art.	12	-	Controlli	Pag.	04
Art.	13	-	Immissioni nella pubblica fognatura comunale	Pag.	05
Art.	14	-	Limiti di accettabilita'	Pag.	05
Art.	15	-	Insedimenti agricoli	Pag.	05
Art.	16	-	Opere di allacciamento per nuovi tratti fognari	Pag.	05
Art.	17	-	regolarizzazione scarichi su tratti di fognatura esistente	Pag.	06
Art.	18	-	Dismissione delle vasche settiche di tipo Imhoff e vasche settiche di tipo tradizionale	Pag.	06
Art.	19	-	Riallacciamento scarichi esistenti	Pag.	06
Art.	20	-	Termine di allacciamento	Pag.	07
Art.	21	-	Autorizzazione allo scarico acque nere	Pag.	07
Art.	22	-	Autorizzazione allo scarico acque bianche	Pag.	07
Art.	23	-	Verifiche tecniche	Pag.	08
Art.	24	-	Scarichi ammessi	Pag.	08
Art.	25	-	Bonifica	Pag.	08
Art.	26	-	Modalità di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	Pag.	09
Art.	27	-	Fascia di rispetto dei pozzi	Pag.	09
Art.	28	-	Divieto di diluizione	Pag.	09
Art.	29	-	Sanzioni amministrative e pecuniarie	Pag.	09
Art.	30	-	Autorizzazione per gli insediamenti produttivi	Pag.	10
Art.	31	-	Rinnovo scarichi industriali	Pag.	10
Art.	32	-	Revoca dell'autorizzazione	Pag.	10
Art.	33	-	Norme di rinvio	Pag.	10
Art.	34	-	Entrata in vigore	Pag.	11

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento disciplina le modalità tecniche ed amministrative per la costruzione e manutenzione degli impianti delle acque reflue da fondi pubblici o privati e per l'immissione delle stesse in pubblica fognatura, al fine di ottenere un beneficio ambientale ed un risanamento degli strati superficiali del sottosuolo, sul territorio del Comune di Cassano Magnago.

Il presente regolamento si applica anche agli utenti che, pur non essendo allocati sul territorio del Comune di Cassano Magnago, sono allacciati o si devono allacciare ad un tratto della fognatura di pertinenza **del Comune di Cassano Magnago**.

Non sono soggetti al presente regolamento tutti gli utenti che, pur appartenendo al territorio del comune di Cassano Magnago, sono allacciati al sistema fognario e alla rete idrica di un altro comune.

Art. 2 - Autorizzazione all'immissione

L'immissione di acque reflue nella rete fognaria comunale o in corpi recettori naturali, nell'ambito del territorio comunale, è subordinata ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune secondo le forme e le modalità previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia. E' inoltre ammessa l'immissione di scarichi direttamente nel collettore del Consorzio Arno-Rile-Tenore previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consorzio stesso, per il tramite del Comune, secondo le modalità indicate nel regolamento consortile

Art. 3 - Titolari degli scarichi

Si considerano titolari degli scarichi di acque reflue, i soggetti proprietari dell'immobili da cui derivano gli stessi scarichi, la responsabilità per la corretta gestione di tali scarichi è in capo a chi ha la disponibilità o l'uso di fatto degli immobili.

Art. 4 - Classificazione degli scarichi idrici

Ai fini del presente regolamento gli scarichi di acque reflue si distinguono in:

1. acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
3. acque reflue assimilabili alle domestiche: aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 5. - Contributi dovuti per l'allacciamento. Determinazione ed iscrizione dei contributi

Il titolare dello scarico, per effettuare l'allacciamento alla fognatura esistente o a tratti di fognatura in progetto, è tenuto:

- a. al versamento di una quota fissa per spese di istruttoria e diritto di allacciamento (art. 45 comma 10 D.lgs 152/99 e smi);
- b. al versamento della quota per la realizzazione del tratto di fognatura (diramazione) di collegamento tra il pozzetto-ispezione di proprietà e il collettore principale, calcolato come specificato nel successivo art. 17 comma b;

Il versamento di cui alla lettera a) è stabilito annualmente con delibera da adottare entro i termini di approvazione del bilancio **di previsione comunale ed è da intendersi come una tantum.**

L'allaccio alla fognatura comunale implica il pagamento della tariffa di depurazione e di fognatura che **verrà emesso dall'ente gestore dell'acquedotto comunale contestualmente alla prima bollettazione dell'acqua potabile successiva alla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'allaccio. Il pagamento è direttamente proporzionale ai consumi d'acqua rilevati.**

Tale importo verrà richiesto al privato, comunque ed indipendentemente dal fatto che abbia o no effettuato fisicamente l'allaccio alla rete fognaria, purché l'edificio interessato all'allaccio abbia recapito su una via fognata ed il tratto di fognatura risulti essere già stato collaudato.

Art. 6 - Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrato, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il comune, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati. Quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si dovrà provvedere mediante apposite vasche scolmatrici a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

Art. 7 - Separazione delle reti

La rete di fognatura, all'interno della proprietà, deve essere realizzata con condotte distinte per la raccolta separata delle acque meteoriche e delle altre acque reflue. Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che nei tratti orizzontali fino al loro corpo recettore. Qualora il corpo recettore sia costituito dalla pubblica fognatura e la stessa riceva solo le acque nere e di prima pioggia, le sole acque di pioggia

dovranno essere disperse nel sottosuolo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 8 – Canalizzazioni

Le canalizzazioni all'interno delle proprietà private saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzioni e negli eventuali punti di innesto.

Le canalizzazioni ed i pozzetti intermedi dovranno essere costituiti da materiale assolutamente impermeabile e resistente all'azione chimica e meccanica delle acque che li percorrono, con giunzioni a perfetta tenuta, idonee a resistere anche alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi nella fognatura pubblica per evenienze straordinarie. Il diametro dei tubi dev'essere sufficiente a garantire le portate previste e la loro posa in opera a sufficiente profondità, con pendenza costante e regolare non inferiore a 5 per mille e protetti da adeguato rivestimento. Nel caso la canalizzazione interrata dovesse risultare più bassa della fognatura, od avere una pendenza riferita al punto di immissione inferiore al 5 per mille, il titolare dello scarico dovrà provvedere al sollevamento delle acque con apposita apparecchiatura meccanica alloggiata in un pozzetto separato dal pozzetto di carico e munita di valvola di ritegno. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a chiave.

Art. 9 - Installazioni Private

L'utilizzazione di vasche settiche di tipo tradizionale è consentita solo per gli insediamenti abitati esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, nelle zone non servite da fognatura. Per gli insediamenti successivi, nella zona non servita da fognatura, è obbligatoria la posa di una vasca settica tipo Imhoff. E' fatto divieto di convogliare acque meteoriche o sorgive all'interno delle fosse biologiche.

Art. 10 – Allaccio pluviali e scarico acque bianche

I tubi pluviali devono essere allacciati alla rete interna bianca e dispersi nel sottosuolo tramite pozzo perdente.

Qualora l'edificio sia servito da pubblico collettore di convogliamento acque chiare, l'avente diritto può richiedere specifica autorizzazione per l'immissione nel pubblico collettore.

Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale dei tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo il ciglio murati fino a 3 metri di altezza dal suolo e direttamente allacciati senza sifone. Il sifone è prescritto quando al di sopra delle grondaie vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonico. Nei pluviali è consentito solo lo scarico di acqua piovana. I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso di norma 0,75 cmq di condotta per mq di tetto.

L'autorizzazione dell'amministrazione comunale – per i casi di allaccio di cui al presente articolo - è rilasciata a seguito di presentazione di specifica domanda redatta secondo le modalità descritte al successivo articolo n° 24.

Art. 11 - Obbligo di manutenzione

La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. L'obbligo della manutenzione compete al titolare dello scarico fino al confine di proprietà. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti con riguardo alla loro impermeabilità e alla resistenza dei materiali. Le fosse di sedimentazione e le fosse biologiche devono essere vuotate dal loro fango almeno una volta all'anno. Un quinto del fango deve rimanere nella fossa per la ripresa dell'attività anaerobica. Nella fossa tipo Imhoff il fruitore dello scarico deve controllare affinché la crosta non diventi dura e compatta a causa dell'aumento dello spessore e evitare pure la produzione di intensa vegetazione. I liquami e i residui provenienti dalla manutenzione e spurgo degli impianti di cui al presente articolo, debbono essere smaltiti nei modi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 12 - Controlli

L'amministrazione comunale potrà, a sua discrezione e ogni volta che lo riterrà utile, disporre ispezioni alla fognatura di proprietà per verificare lo stato di manutenzione al fine di eliminare eventuali inconvenienti di natura igienico-sanitaria.

Art. 13 - Immissioni nella pubblica fognatura comunale

Nelle zone del territorio comunale servite dalla rete di pubblica fognatura, tutti gli scarichi di acque reflue – sia domestiche, sia industriali, sia assimilabili alle domestiche - devono essere, obbligatoriamente, immessi in tale rete, ai sensi del DLgs 152/99 e smi.

Sono obbligati all'allaccio alla pubblica fognatura tutti gli edifici e/o attività che hanno indirizzo lungo una via dotata di pubblica fognatura.

Possono essere allacciati anche edifici che non recapitano direttamente sulla via dotata di pubblica fognatura, ma che, invece, hanno facilità ed opportunità ad eseguire l'allaccio sulla via stessa.

Per gli allacci sono ammesse le deroghe di cui agli articoli 27 e 29 del D.lgs 152/99 e smi. Potranno, altresì, essere temporaneamente esonerati dall'allacciamento alla pubblica fognatura anche gli edifici che, pur avendo indirizzo lungo una via fognata, sono ubicati in prossimità di altre strade pubbliche (esistenti o di previsione) ove, in tempi successivi, potranno – verosimilmente - essere realizzati nuovi tratti di fognatura comunale, rendendo così più facile ed opportuno l'allaccio degli edifici stessi.

Tale esonero temporaneo è lasciato alla valutazione dell'amministrazione comunale e, comunque, sarà preso in considerazione solo se il costo di allaccio, sulla condotta fognaria esistente, abbia un costo superiore nella misura minima del **20%** a quello corrispondente all'allaccio verso la fognatura di previsione.

Nel caso in cui venisse modificata la previsione urbanistica (relativamente alla viabilità di previsione) l'esonero accordato verrà meno e, per ogni edificio, scatterà l'obbligo di allaccio.

Art. 14 - Limiti di accettabilità

Per essere immessi in pubblica fognatura le acque reflue non debbono superare, nel loro contenuto qualitativo, i limiti di accettabilità descritti nel dlgs 152/99 e smi.

I trattamenti necessari per adeguare le caratteristiche degli scarichi ai limiti di accettabilità sono a totale carico dell'utente. Qualora a seguito di avarie degli impianti di pre-trattamento o del verificarsi di situazioni anomale gli scarichi dovessero superare i limiti tabellari previsti dalle normative vigenti, l'utente e' tenuto a cessare, nei tempi strettamente necessari, gli scarichi stessi e a provvedere al ripristino, degli impianti di depurazione occorrenti per il ritorno alle condizioni di accettabilità. Tali casi di avaria o di situazioni anomale, nonché i tempi previsti per la cessazione degli scarichi e per il ripristino delle condizioni di accettabilità, dovranno immediatamente, e comunque entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento, essere segnalati dal titolare dello scarico al Comune ed al Consorzio a mezzo di fax, **o altra modalità valida di trasmissione.**

Art. 15 - Insedimenti agricoli

Gli scarichi delle attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli decadenti dagli insediamenti agricoli assimilabili agli insediamenti civili ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 08.05.1980, possono essere recapitati in fognatura pubblica solo se vengono sottoposti ad una decantazione in vasca Imhoff da dimensionare in funzione del volume e delle caratteristiche delle acque di scarico.

Art. 16 - Opere di allacciamento per nuovi tratti fognari

L'amministrazione comunale, contestualmente alla realizzazione di nuovi tronchi di fognatura pubblica, provvede a portare le derivazioni dal collettore pubblico ai confini di proprietà.

Il costo della derivazioni è a carico dei titolari dell'autorizzazione ai quali l'amministrazione addebiterà l'importo dovuto

Il costo di ogni singola derivazione viene calcolato dal pozzetto d'ispezione alla mezzeria della strada

Il prezzo unitario dell'allaccio dovuto dai titolari, è computato sulla base di un elenco prezzi debitamente allegato alla gara d'appalto, a cui si applicherà il medesimo sconto attuato dalla ditta per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico.

Il computo metrico estimativo dedotto dall'elenco prezzi unitari, verrà diviso per il numero di allacci risultando il prezzo unitario di allaccio.

L'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo per gli allacci privati saranno depositati presso il comune per la libera visione da parte dei cittadini.

Art. 17 – Regolarizzazione scarichi su tratti di fognatura esistente

a) Per le zone già servite da pubblica fognatura, per le quali sussiste l'obbligo d'immissione, l'amministrazione comunale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, farà un censimento puntuale delle proprietà già allacciate alla fognatura, e le proprietà che risulteranno sprovviste di regolare allaccio, riceveranno una comunicazione da parte dell'amministrazione di avviso alla quale seguirà la realizzazione

d'ufficio delle derivazioni e del conseguente addebito del costo.

b) L'importo viene computato nel rispetto dell'elenco prezzi unitari predisposto dall'area competente ed è posto in gara d'appalto specifica per tali lavori.

c) I titolari degli scarichi già esistenti (scarichi diretti in fognatura e scarichi nel sottosuolo) che risulteranno essere privi di valida autorizzazione, devono richiederla entro il termine perentorio di due mesi, secondo le modalità del presente regolamento.

Chiunque manterrà ed utilizzerà scarichi non autorizzati incorrerà nelle sanzioni di cui al Titolo V del D.Lgs 152/99 e s.m.

Art. 18 - Dismissione delle vasche settiche di tipo Imhoff e vasche settiche di tipo tradizionale

Contestualmente alla realizzazione di un nuovo allaccio alla pubblica fognatura i titolari degli scarichi dovranno chiudere e mettere in sicurezza le vasche Imhoff e le vasche settiche di tipo tradizionale. In questo caso i titolari, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti ed alla disinfezione degli stessi, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, allo sdoppiamento della rete in acque bianche e nere ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico alla fognatura pubblica.

Art. 19 - Riallacciamento scarichi esistenti

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, l'amministrazione Comunale **dovrà** provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino od il rifacimento degli scarichi privati.

Gli interessati, nel caso non avessero mai richiesto regolare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dall'amministrazione comunale, saranno tenuti a regolarizzare la loro posizione richiedendo al comune, entro 60 gg dal collaudo dei lavori alla fognatura, l'autorizzazione all'allaccio, presentando la domanda di cui all'Art. 24 del presente regolamento.

I relativi lavori – se non già eseguiti – dovranno essere ultimati entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

I predetti termini (per realizzare l'allaccio) possono essere prorogati di ulteriori 30 gg, dall'amministrazione comunale qualora sussistano difficoltà di natura tecnica adeguatamente documentate con apposita relazione.

Art. 20 - Termine di allacciamento

All'entrata in esercizio di un nuovo tratto di Pubblica fognatura l'ufficio competente al collaudo dell'opera darà avviso agli interessati, che dovranno provvedere a richiedere all'amministrazione comunale l'autorizzazione allo scarico degli stabili, previa presentazione della domanda di cui all'Art. 23 del presente regolamento e nel rispetto dei tempi d'allaccio stabiliti dal medesimo articolo.

Contemporaneamente ai privati l'amministrazione comunale avvisa anche il gestore delle tariffazioni affinché, inserisca a ruolo i nominativi dei residenti lungo la nuova via fognata per la riscossione delle tariffe dovute con la prima bolletta dell'acquedotto emessa dopo 180 gg dalla comunicazione di avvenuto collaudo del nuovo tronco fognario.

Unitamente alla comunicazione di avvenuto collaudo si dovrà far pervenire all'ente gestore delle tariffazioni anche l'elenco degli eventuali utenti esonerati dall'allaccio.

Art. 21 - Autorizzazione allo scarico acque nere.

Le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni e permessi a costruire relative a nuovi insediamenti possono essere rilasciate a condizione che i relativi progetti indichino le opere e le modalità dirette a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni delle vigenti norme e leggi oltre al presente regolamento.

Lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale ovvero dal funzionario del consorzio arno rile tenere per quanto di competenza.

A tal fine, il titolare dello scarico entro 60 gg dal collaudo di un nuovo tratto di fognatura pubblica, deve presentare domanda secondo il modello allegato al presente regolamento (Allegato A) e corredata della documentazione ivi indicata. La domanda di autorizzazione e la relazione devono essere sottoscritte dal titolare dello scarico e, limitatamente agli scarichi di acque reflue industriali, anche dal tecnico responsabile del sistema di scarico se esiste. Gli elaborati tecnici devono essere presentati a firma di tecnico abilitato.

Il cambiamento di destinazione d'uso e l'ampliamento di insediamenti già provvisti di autorizzazione, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) - al pagamento del corrispettivo per l'allacciamento previsto dal precedente Art. 5;
- b) - alla verifica d'ufficio, in contraddittorio, dell'idoneità degli allacciamenti e della conformità dello scarico con i limiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento;
- c) - al parere favorevole espresso dal Consorzio Arno, Rile e Tenore se e quando dovuto.

L'autorizzazione e' riferita alla consistenza della rete di fognatura interna dello stabile nonché alla consistenza dello stabile stesso come risultante dagli atti depositati dal richiedente presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori di allaccio alla pubblica fognatura devono essere eseguiti e conclusi entro i 30 gg successivi al rilascio dell'autorizzazione comunale.

I predetti termini (per realizzare l'allaccio) possono essere prorogati di 30 gg, dall'amministrazione comunale qualora sussistano difficoltà di natura tecnica adeguatamente documentate con apposita relazione.

Art. 22 - Autorizzazione allo scarico acque bianche

Lo scarico di acque piovane in pubblico collettore deve essere autorizzato dall'amministrazione comunale.

La richiesta per l'allacciamento delle acque chiare – normato dal presente articolo – può avvenire esclusivamente per i tratti viari in cui è presente specifico collettore destinato allo smaltimento delle acque chiare (es. Via S. Giulio, via C.Colombo, via Marconi/Moro, ecc.).

Il titolare dello scarico deve presentare domanda secondo il modello allegato al presente regolamento (Allegato B) e corredata della documentazione ivi indicata.

La domanda di autorizzazione e la relazione devono essere sottoscritte dal titolare dello scarico. Gli elaborati tecnici devono essere presentati a firma di tecnico abilitato.

Nel caso l'allaccio avvenisse su un nuovo collettore, la relativa domanda deve essere presentata entro 60 gg dal collaudo del nuovo tratto di collettore pubblico.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) - al pagamento del corrispettivo per l'allacciamento previsto dal precedente Art. 5;

b) - alla verifica d'ufficio, in contraddittorio, dell'idoneità degli allacciamenti e della conformità dello scarico;

L'autorizzazione e' riferita alla consistenza della rete di scarichi e pluviali dello stabile nonché alla consistenza dello stabile stesso come risultante dagli atti depositati dal richiedente presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori di allaccio al collettore destinato allo smaltimento delle acque chiare devono essere eseguiti e conclusi entro i 30 gg successivi al rilascio dell'autorizzazione comunale.

I predetti termini (per realizzare l'allaccio) possono essere prorogati di ulteriori 30 gg, dall'amministrazione comunale qualora sussistano difficoltà di natura tecnica adeguatamente documentate con apposita relazione.

Art. 23 - Verifiche tecniche

Prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, il comune può richiedere l'effettuazione di analisi delle acque di scarico al competente servizio sanitario od altro ente autorizzato.

Tali analisi sono obbligatorie ed a carico degli interessati per gli scarichi di acque reflue industriali, ed i risultati debbono essere allegati alla documentazione da inviare al Consorzio Arno, Rile e Tenore per il competente parere.

Art. 24 - Scarichi ammessi

Le acque reflue domestiche sono sempre ammesse nella rete fognaria comunale.

Nelle zone non servite da pubbliche fognature, gli scarichi di acque reflue sono ammessi, esclusivamente nel suolo, o strati superficiali del sottosuolo, secondo le modalità, le prescrizioni e le casistiche indicate nelle leggi di riferimento.

Sul territorio di Cassano Magnago non sono ammessi scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ai sensi dell'Art. 30 del D.lgs 152/99 e smi.

E' consentito al titolare dell'immobile realizzare impianti di riutilizzo delle acque reflue domestiche ed industriali, anche attraverso trattamenti di fitodepurazione delle acque o comunque con impianti che garantiscano condizioni di sicurezza e decoro ambientale di cui alle indicazioni riportate nelle allegate linee guida (allegato C)

Per riutilizzare le acque reflue è necessario realizzare un impianto di recupero che dopo il filtraggio garantisca che le acque di risulta siano nei parametri dettati dal d.lgs 152/99 e smi. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:

- a) irriguo
- b) civile
- c) industriale

Art. 25 - Bonifica

I titolari degli insediamenti produttivi aventi scarichi immessi nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese, con frequenza almeno annuale, da comunicare all'amministrazione Comunale, alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per dispersione. Tale bonifica deve comprendere l'aspirazione dei liquami non percolati, l'asportazione dei fanghi e delle melme ed il rinnovo del materiale drenante.

In caso di cessazione dell'attività o comunque di disattivazione dello scarico, i predetti

titolari secondo modalità indicate dal comune, debbono ripristinare, entro due mesi, anche i luoghi interessati dalle opere utilizzate per la dispersione.

Art. 26 – Modalità di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo,

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono ammessi unicamente nel rispetto degli articoli 29 e 30 del D.lgs 152/99 e smi.

Le autorizzazioni relative, sono ponderate, caso per caso, dall'amministrazione comunale in sede di valutazione della pratica edilizia o previa presentazione di specifica domanda da parte degli interessati.

Il trattamento di acque reflue per lo smaltimento nel sottosuolo deve avvenire tramite pozzetti degrassatori e vasca imhoff in abbinamento a uno dei seguenti ulteriori sistemi di trattamento, quali il filtro batterico anaerobico, la fitodepurazione, depuratori biologici e con pozzo perdente terminale od altro dispositivo approvato dall'ufficio.

Le vasche devono essere realizzate secondo i seguenti criteri:

1 la loro costruzione deve avvenire in luoghi privati, scoperti e distanti dai muri dei fabbricati di almeno m. 0,50, con lo spazio interposto riempito di materiale ghiaioso misto di cava, adeguatamente costipato con materiale ghiaioso a grana fine, e tutto adeguatamente costipato.

2 Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente e solo nel caso di accertata impossibilità tecnica, eventuali deroghe a questi ultimi criteri costruttivi, possono essere concesse dal comune, una volta acquisito il parere dei competenti servizi dell'ASL.

3 Le vasche e le tubazioni degli impianti fognari devono essere installati nel rispetto delle distanze di cui all'art 889 del codice civile.

I titolari della predetta autorizzazione devono, a proprie spese, garantire che le acque disperse nel sottosuolo siano semestralmente monitorate tramite analisi commissionate all'ARPA e che copia delle analisi risultanti venga inviata all'ufficio competente.

L'esito dell'analisi devono rispettare i limiti tabellari imposti dal D.lgs 152/99.

Gli stessi titolari per lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono obbligati all'allaccio alla pubblica fognatura nel caso in cui la via su cui hanno recapito viene dotata di condotta fognaria, il tutto secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 27 – Fascia di rispetto dei pozzi

Ai sensi del D.lgs 152/99 e smi in zone comprese nella fascia di rispetto di mt 200 da punti di captazione di acqua potabile sono vietate le attività e gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) - comma 5 dell'Art. 21 D.Lgs 152/99 e smi.

Nelle predette fasce di rispetto gli impianti fognari devono essere realizzati mediante un sistema di incamiciamento della tubazione (sia essa dorsale sia essa una derivazione) favorendo la diminuzione al minimo del rischio di inquinamento delle falde di captazione.

La fascia di rispetto intorno ai punti di captazione di acqua potabile può essere modificata a seguito di specifica indagine geologica/idrogeologica che ne ridefinisca la forma e l'andamento. Tale modifica dovrà essere avallata dalle competenti autorità secondo le modalità di legge.

All'interno delle fasce modificate di cui al comma precedente valgono gli stessi divieti e le stesse modalità di costruzione degli impianti fognari elencati e prescritti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 28 - Divieto di diluizione

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizioni con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Art. 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Fermo restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato e in particolare l'applicazione dell'art. 59 del D.Lgs 152/99 e smi, per le violazioni alle disposizioni previste dall'art. 54 del D.Lgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso articolo.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa, ai sensi del d.lvo 267/2000 TUELS e smi, che attualmente è da € 25 a € 500 e sempre che, per la stessa violazione, non sia già applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria prevista da una legge statale o regionale.

Art. 30 - Autorizzazione per gli insediamenti produttivi

Per l'allaccio alla pubblica fognatura di scarichi industriali e/o comunque di scarichi di sostanze pericolose, sulle modalità di richiesta e sulla durata degli stessi, si rimanda a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/99 e smi, in particolare negli articoli 28 , 34 e 45,

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quantitativo. Le relative spese di installazione e di gestione saranno a carico del titolare dello scarico. Le acque di lavaggio di pavimenti, cortili, piazzali, e di qualsiasi altra superficie interna ed esterna agli insediamenti produttivi, debbono essere convogliate in apposite vasche degrassatrici prima dell'immissione alla pubblica fognatura.

Art. 31 – Rinnovo scarichi industriali

I titolari di scarichi di acque reflue industriali già autorizzati, debbono, entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo dalla predetta, secondo la modalità prevista dal precedente art 24, specificando nell'apposito riquadro che si tratta di rinnovo periodico.

Così come previsto dalla normativa nazionale, il comune rilascerà l'autorizzazione in rinnovo entro lo scadere dell'anno successivo alla stessa domanda.

Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione

Il comune, qualora accerti che gli scarichi già autorizzati non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, interviene, secondo gravità, applicando quanto previsto dalla stessa normativa di legge e/o dai regolamenti comunali.

Gli insediamenti civili o produttivi dotati di scarichi di acque reflue non conformi alle

disposizioni del presente regolamento sono, dichiarati inagibili qualora i responsabili di tali insediamenti non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi nei termini e nei modi previsti dal precedente comma. Se l'inagibilità riguarda insediamenti in possesso della licenza di agibilità il comune revoca, nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, la predetta licenza.

Art. 33 - Norme di rinvio

Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, per la disciplina giuridica degli scarichi di acque reflue si fa rinvio ai seguenti provvedimenti:

- Legge Regionale 27.05.1985 n. 62;
- Legge Regionale 30.05.1981 n. 25;
- D.lgs 11.05.1999 n. 152 e successive modificazioni;
- Regolamento locale d'igiene;
- Regolamento edilizio comunale;
- Regolamento per i servizi di depurazione e fognatura del Consorzio Arno, Rile e Tenore.

Si fa riferimento, inoltre, ad ogni altro regolamento e/o disposizione che nel tempo potrà essere emanata ed essere significativa e di influenza per la materia disciplinata dal presente regolamento di disciplina degli scarichi di acque reflue nel territorio del Comune di Cassano Magnago.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 2004.

Secondo necessità con deliberazione consiliare, si provvederà ad aggiornare le disposizioni contenute nel presente regolamento alla normativa statale o regionale che verrà emanata in materia.